

Documento del Tavolo di lavoro sul Pacchetto Sicurezza

Disegno di Legge AC 2180 "Disposizioni in materia di pubblica sicurezza"

Firmato:

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MAGISTRATI PER I MINORENNI E PER LA FAMIGLIA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE ADOTTIVE E AFFIDATARIE (ANFAA)
ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE (ASGI)
ASSOCIAZIONE ANTIGONE
ASSOCIAZIONE CULTURALE PEDIATRI (ACP)
CENTRO ALFREDO RAMPI
CGIL
CENTRO ITALIANO AIUTI ALL'INFANZIA (CIAI)
COORDINAMENTO NAZIONALE COMUNITÀ D'ACCOGLIENZA (CNCA)
COORDINAMENTO PER IL DIRITTO DEGLI STRANIERI A VIVERE IN FAMIGLIA
DEFENCE FOR CHILDREN ITALIA
ECPAT ITALIA
LA GABBIANELLA
LEGAMBIENTE
NESSUN LUOGO E' LONTANO
OPERA NOMADI MILANO
SAVE THE CHILDREN ITALIA
TERRE DES HOMMES ITALIA
UNICEF ITALIA
VIS

Adesioni al 12 marzo, 2009

<p style="text-align: center;">Art. 4. (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)</p> <p>1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 5. – 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.</p> <p>2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati dai coniugi.</p> <p>3. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza di cui all'articolo 9 sono soggette al pagamento di una tassa di importo pari ad euro 200.</p> <p>4. Il gettito derivante dalla tassa di cui al comma 3 è attribuito allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina per la metà al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche</p>	<p>Osservazioni:</p> <p>L'articolo 4 introduce nuovi e più restrittivi requisiti per l'ottenimento della cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con cittadino italiano, perché viene sancito un allungamento del tempo di permanenza in Italia, quale condizione necessaria per ottenerla (da sei mesi a due anni, specificando che la decorrenza parte dall'avvenuto matrimonio)</p> <p>Si prevede che dichiarazioni relative alla cittadinanza siano soggette al pagamento di una tassa di euro 200, il cui gettito dovrebbe essere destinato per la metà a finanziare i progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.</p> <p>È prevista inoltre una ulteriore modifica con cui si introduce l'obbligo di allegare la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge, ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza.</p> <p>La rigidità delle disposizioni relative al tempo di permanenza e all'esercizio dei diritti di cittadinanza, creerebbe evidenti ostacoli ai processi di integrazione degli stranieri che vogliono stabilirsi nel nostro Paese.</p> <p>Inoltre, la previsione del pagamento di una tassa è palesemente discriminatoria e non se ne comprende la <i>ratio</i>, considerato che da una parte non sembrano sussistere i</p>
--	---

<p>attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea».</p> <p>2. Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:</p> <p>«Art. 9-bis. – 1. Ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all'istanza o dichiarazione dell'interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge».</p>	<p>presupposti per l'applicazione di una tassa, e dall'altra se il rilascio delle dichiarazioni relative alla cittadinanza per i cittadini italiani non comporta alcun aggravio in termini di spesa, dovrebbe essere parimenti per i cittadini stranieri.</p> <p>Proposte:</p> <p>Si propone di eliminare la disposizione per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto lesiva del principio di non discriminazione.</p> <p>Si chiede, piuttosto, di intervenire sulla legge n. 91/92 per modificare l'art. 1 relativo ai requisiti per ottenere la cittadinanza italiana, ampliando il novero dei casi in cui la cittadinanza si acquista in base al criterio dello <i>jus soli</i>, per conferire la cittadinanza "per nascita" a tutti quei bambini e adolescenti stranieri nati in Italia da genitori stranieri.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6. <i>(Modifica all'articolo 116 del codice civile)</i></p> <p>1. All'articolo 116, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».</p>	<p>Osservazioni:</p> <p>L'art. 6 modifica l'articolo 116 del codice civile, affiancando alla dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che nulla osta al matrimonio (come già previsto), l'obbligo, per lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato, di produrre anche un documento che attesti la regolarità del soggiorno in Italia.</p> <p>Questa disposizione non rispetta il dettato della Costituzione italiana, in particolare il combinato disposto degli articoli 3, 29, 30 e 31 Cost., in quanto discriminatoria nei confronti degli</p>

stranieri nella misura in cui subordina l'esercizio del diritto a contrarre matrimonio - che è un diritto fondamentale della persona e non di cittadinanza - al possesso di un documento che attesti la regolarità del soggiorno.

Contrasta altresì con gli articoli 9 e 21 della Carta di Nizza, nonché con gli articoli 12 e 14 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che riconoscono a ciascun individuo il diritto al matrimonio e vietano qualsiasi discriminazione fondata sull'origine nazionale o sociale.

Inoltre, in presenza di figli minorenni, la disposizione pregiudicherebbe seriamente il diritto di questi ultimi ad uno *status* familiare e all'unità della famiglia, in quanto ostacolerebbe il consolidamento dei legami per coloro che decidessero di scegliere l'istituto del matrimonio, con violazione del diritto dei minorenni all'identità e all'unità familiare di cui agli artt 8, 9 e 10 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (di seguito CRC)

Proposte:

Si propone di eliminare la disposizione in quanto discriminatoria soprattutto nei confronti dei diritti dei bambini e degli adolescenti all'identità e all'unità familiare.

Si propone altresì di introdurre una modifica dell'art. 116 del codice civile, nella parte in cui impone allo straniero, il quale voglia contrarre matrimonio in Italia, la presentazione all'ufficiale dello stato civile di una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che nulla osta al matrimonio secondo le leggi alle quali egli è assoggettato. In caso di rifiuto da parte della rappresentanza diplomatica, attualmente è possibile rivolgersi al Tribunale -

	<p>Giudice di volontaria giurisdizione al fine di ottenere un provvedimento che obblighi il funzionario di stato civile anche in mancanza di tale requisito formale. Sarebbe dunque auspicabile prevedere già all'interno della norma che, in mancanza della predetta dichiarazione, possa essere presentata al detto ufficiale documentazione idonea ad attestare la mancanza di impedimenti al matrimonio, secondo la legislazione cui il cittadino straniero è sottoposto.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 12. <i>(Disposizioni in tema di occupazione di suolo pubblico)</i></p> <p>1. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.</p> <p>3. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza</p>	<p>Osservazioni:</p> <p>L'art. 12 consente a Sindaci e Prefetti di ordinare lo sgombero e l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti.</p> <p>Tale previsione avrebbe effetto specialmente su gruppi di popolazione che vivono in situazioni di marginalità e che non possono disporre, per condizioni di grave indigenza e svantaggio sociale, di sistemazioni abitative idonee; particolare attenzione andrebbe rivolta ai minorenni facenti parte di questi gruppi come anche ai minorenni appartenenti a minoranze etniche, come Rom e Sinti, alcuni dei quali comunitari.</p>

competente per territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Proposte:

Si richiede che il Governo centrale sostenga economicamente le amministrazioni locali affinché, in un quadro strategico nazionale, siano assicurate condizioni abitative idonee. Sistemazioni adeguate garantiranno anche il rispetto delle condizioni igienico - sanitarie che in base all'art.42 dello stesso disegno di legge AC 2180, condizionano l'iscrizione anagrafica.

Art. 13.
*(Contrasto all'impiego dei minori
nell'accattonaggio)*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo l'articolo 600-*septies* è inserito il seguente:
«Art. 600-*octies*. - *(Impiego di minori nell'accattonaggio)*.
– Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni»;
 - b) dopo l'articolo 602 è inserito il seguente:
«Art. 602-*bis*. - *(Pene accessorie)*. – La condanna per i reati di cui agli articoli 600, 601 e 602 comporta, qualora i fatti previsti dai citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;

Osservazioni:

L'art. 13 del ddl aumenta le pene previste per l'impiego di minorenni nell'accattonaggio, modificando il reato da contravvenzione - l'art. 671 c.p. "impiego dei minori nell'accattonaggio" attualmente in vigore viene abrogato - concernente l'ordine pubblico, a delitto contro la personalità individuale.

La norma prevede, come pena accessoria automatica, la decadenza dall'esercizio della potestà genitoriale (attualmente è prevista la sospensione della potestà genitoriale), senza alcuna valutazione dell'interesse del minorenne.

Non si tiene conto che l'impiego di minorenni nell'accattonaggio è un fenomeno estremamente complesso, che vede al suo interno situazioni molto diversificate: da casi di vera e propria riduzione in schiavitù e sfruttamento da parte di organizzazioni criminali a situazioni in cui il

- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura»;
- c) all'articolo 609-*decies*, primo comma, dopo la parola: «600-*quinquies*,» è inserita la seguente: «600-*octies*,»;
- d) l'articolo 671 è abrogato.

minorenne contribuisce all'economia familiare senza subire alcuna violenza, minaccia o inganno.

Pertanto, la disposizione violerebbe i principi sanciti dall'art. 3 CRC che sancisce il rispetto dell' "interesse superiore" dei minorenni in tutte le decisioni che li riguardano e dall'art. 9 della stessa Convenzione, che obbliga gli Stati a vigilare affinché essi non siano separati dai propri genitori contro la volontà di questi ultimi, a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione é necessaria nell'interesse preminente del minorenni stessi.

La disposizione, nel prevedere l'allontanamento dai genitori dei minorenni impiegati nell'accattonaggio, comporterebbe non solo una violazione dei diritti di questi ultimi nei casi in cui l'allontanamento sia contrario al loro interesse, ma anche un forte impegno economico da parte degli Enti locali per garantire assistenza a tutti i minorenni allontanati (come ad esempio l'inserimento in comunità).

Proposte

È necessario affrontare il complesso fenomeno dell'impiego di minori nell'accattonaggio con un approccio finalizzato alla tutela dei diritti del minore e non con un approccio meramente e rigidamente repressivo.

In particolare si ribadisce che :

- i casi in cui i genitori non sono responsabili di violenze, minacce ecc. e impiegano il minore nell'accattonaggio a causa delle gravi condizioni di indigenza in cui si trovano,

	<p>dovrebbero essere affrontati in primo luogo dai servizi sociali con interventi di supporto alla famiglia affinché questa possa provvedere adeguatamente al mantenimento e all'educazione del minore;</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'accattonaggio, laddove si configuri come una forma di tratta di minori, riduzione in schiavitù o acquisto di schiavi debba essere ricondotto a reato di cui agli articoli 600, 601 e 602 del Codice penale. - la decadenza dalla potestà dei genitori sia eventualmente applicata solo previa valutazione dell'interesse del minore da parte dell'autorità giurisdizionale competente.
<p style="text-align: center;">Art. 21. <i>(Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato)</i></p> <p>1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:</p> <p style="padding-left: 20px;">«Art. 10-bis. - <i>(Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato)</i>. – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1.</p> <p>3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-</p>	<p>Osservazioni</p> <p>L'articolo 21 introduce il reato di immigrazione clandestina, passando dalla originaria ipotesi di delitto a quella nuova di contravvenzione di ingresso e soggiorno illegali nel territorio dello Stato punibile con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. La disposizione non prevede alcuna forma di tutela per i minori di 18 anni. Benché esista il divieto di espulsione per i minorenni, il reato di immigrazione clandestina potrebbe dunque, essere contestato anche ad essi.</p> <p>Ciò indurrebbe i minorenni che sono entrati in Italia irregolarmente (la quasi totalità dei minorenni non accompagnati, molti dei minorenni accompagnati da genitori irregolari, nonché una parte dei minorenni accompagnati da genitori regolari ma che hanno fatto ingresso in Italia in violazione delle norme sul ricongiungimento) ad evitare qualsiasi contatto con le istituzioni, non solo con le autorità di pubblica sicurezza, ma anche con i servizi sociali, i servizi sanitari, la scuola ecc., per paura di essere denunciati per il reato di immigrazione illegale, con gravi possibili</p>

bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.

5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.

6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere»;

b) all'articolo 16, comma 1, le parole: «né le cause ostative» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-*bis*, qualora non ricorrano le cause ostative».

conseguenze di estrema emarginazione.

Se anche tale reato non venisse contestato ad un minorenne, l'introduzione di tale previsione provocherebbe comunque un peggioramento della situazione dei minorenni accompagnati da genitori irregolari.

Proposte

Eliminare la previsione del reato di ingresso e soggiorno illegale; in subordine, nel caso tale reato venga comunque introdotto, stabilire che esso non possa essere contestato agli stranieri che rientrano nelle categorie per le quali vige il divieto di espulsione ai sensi dell'art. 19 T.U. e in particolare ai minori d'età.

<p style="text-align: center;">Art. 42. <i>(Modifiche alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)</i></p> <p>1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il primo comma è inserito il seguente: «L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica sono subordinate alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie. Se la verifica delle condizioni igienico-sanitarie non è compiuta nel termine di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, quest'ultima è effettuata con riserva di verifica, fatta salva la facoltà di successiva cancellazione in caso di verifica con esito negativo».</p> <p>2. All'articolo 29, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà».</p>	<p>Osservazioni</p> <p>L'articolo 42 introduce una modifica alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 - "Stato civile e anagrafe"- stabilendo che non solo l'iscrizione ma anche la variazione anagrafica siano subordinate alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie.</p> <p>La norma prevede che se la verifica delle condizioni igienico-sanitarie non è compiuta nel termine di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, quest'ultima è effettuata con riserva di verifica, fatta salva la facoltà di successiva cancellazione in caso di verifica con esito negativo.</p> <p>La norma, sebbene abbia portata e carattere generale, produrrebbe effetti negativi diretti sui diritti di tutti quei minorenni stranieri, nonché italiani, costretti a vivere in abitazioni caratterizzate da condizioni igienico-sanitarie inadeguate. Questi verrebbero in tal modo o privati in partenza o successivamente (al momento della verifica delle condizioni igienico sanitarie con esito negativo) dei diritti connessi alla residenza (diritto di soggiorno per periodi superiori a tre mesi nel caso di cittadini comunitari, accesso all'istruzione, all'assistenza sociale, sanitaria), in violazione del principio di non discriminazione di cui all'art. 2 CRC e dei diritti all'istruzione, all'assistenza sociale e sanitaria di cui agli articoli 24, 26, 27 e 28 CRC, riconosciuti dalla stessa Convenzione a tutti i minorenni.</p>

	<p>Proposte</p> <p>Eliminare la previsione di cui all'articolo 42 per violazione degli artt. 2, 24, 26 e 27 CRC.</p>
<p>Art. 45. (Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)</p> <p>1. Al citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 4, comma 3:</p> <p>1) nel terzo periodo, dopo le parole: «o che risulti condannato, anche» sono inserite le seguenti: «con sentenza non definitiva, compresa quella adottata»;</p> <p>2) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale»;</p> <p>b) all'articolo 5, dopo il comma 2-<i>bis</i> è inserito il seguente:</p> <p>«2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-<i>bis</i>, comma 2. Non è</p>	<p>Osservazioni</p> <p>L'articolo 45 modifica in più punti il Testo unico sull'immigrazione, di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.</p> <p>In relazione alle conseguenze dirette sui diritti dei bambini e degli adolescenti stranieri, si sottolinea che :</p> <p>- la norma di cui al comma 1, lettera f), modifica l'art. 6 del Testo unico richiedendo allo straniero che vuole ottenere provvedimenti di suo interesse, l'esibizione del permesso di soggiorno, normale o CE di lungo periodo, o della carta di soggiorno anche per ottenere il rilascio di atti dello stato civile.</p> <p>Questa disposizione creerebbe un sistema indistinto di restrizioni per i cittadini stranieri irregolarmente presenti, perché impedirebbe <i>tout court</i>, non solo di contrarre matrimonio, limitando così il diritto fondamentale alla creazione di una famiglia, ma anche di riconoscere i propri figli, con un grave svantaggio ed una discriminazione per i minorenni stranieri figli di genitori irregolari. Pertanto, in relazione a quest'ultimo aspetto, essa violerebbe il diritto di ogni minorenne ad essere registrato alla nascita (art. 7 CRC)</p>

richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari»;

c) all'articolo 5, comma 5-*bis*, le parole: «per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,»;

d) all'articolo 5, dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

«5-ter. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 1-*ter*»;

e) all'articolo 5, comma 8-*bis*, dopo le parole: «ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno» sono inserite le seguenti: «oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati»;

f) all'articolo 6, comma 2, le parole: «e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi» sono sostituite dalle seguenti: «e per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35»;

g) all'articolo 6, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000»;

h) all'articolo 9, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per

e sarebbe contraria al perseguimento del diritto dei bambini e degli adolescenti all'unità familiare, in violazione del principio di non discriminazione di cui all'art. 2 CRC, e del principio del rispetto del superiore interesse di cui all' art. 3 CRC.

- la norma di cui al comma 1, lettera s) modifica l'articolo 32 del Testo unico, richiedendo non più alternativamente (o/o) ma congiuntamente (e/e), sia il requisito della presenza sul territorio italiano da almeno 3 anni con la partecipazione a un progetto di integrazione sociale, che quello dell'esistenza di un provvedimento di affidamento o di tutela per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno al compimento della maggiore età.

Se approvata definitivamente, questa disposizione comporterebbe per i minorenni stranieri non accompagnati - non in possesso di entrambi i requisiti - o l'espulsione o la permanenza in Italia come irregolari.

Tra gli altri, il grave rischio sarebbe che tra i minorenni già presenti in territorio italiano, non in possesso di entrambi i requisiti, aumenti la possibilità di essere coinvolti in attività illegali e in forme comunque di sfruttamento.

La norma di cui al comma 1, lettera t) sopprime il comma 5 dell'art. 35. del Testo unico che nella sua attuale formulazione, afferma che - salvo le ipotesi di obbligo di referto - l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero irregolare non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità.

Dalla soppressione dell'art. 5, stante la normativa vigente di cui all'art. 331 c.p.p. (che impone ai pubblici ufficiali e agli incaricati di un pubblico servizio l'obbligo di denuncia dei reati perseguibili d'ufficio) e agli artt. 361 e 362 c.p. (che

soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un *test* di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

i) all'articolo 14, i commi *5-bis*, *5-ter*, *5-quater* e *5-quinquies* sono sostituiti dai seguenti:

«*5-bis*. Quando non sia stato possibile trattenerne lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito l'esecuzione con l'accompagnamento alla frontiera dell'espulsione o del respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza.

5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma *5-bis*, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere *a)* e *c)*, ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato

puniscono i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che omettono tale denuncia), potrebbe derivare la conseguenza che i medici - nel timore di violare la legge ai sensi dei citati articoli - decidano di segnalare all'autorità di P.S. i clandestini che si rivolgano alle strutture sanitarie per farsi curare.

Tale previsione dunque, indurrebbe gli stranieri irregolari ad evitare di rivolgersi alle strutture sanitarie pubbliche, creando una area di clandestinità sanitaria pericolosa sia per la salute del singolo straniero che per l'intera collettività, dato che, in questo modo si comprometterebbero gli interventi di profilassi e prevenzione e si innalzerebbe il rischio di contagio tra la popolazione. Ciò in aperto contrasto con la tutela riconosciuta dall'art. 32 della Costituzione nonché dall'art. 2 comma 1 dello stesso Testo Unico.

La disposizione rischierebbe, inoltre, di compromettere gravemente il diritto all'anonimato del parto riconosciuto dall'articolo 30 comma 1° del D.P.R. 3.11.2000 n. 396, soprattutto qualora non si adottassero opportune cautele legate alla tutela della riservatezza - così come impone l'articolo 177 comma 2° D.Lgs 30.6.2003 n. 196 sulla privacy - come pure quello all'assistenza gratuita alle gestanti in condizioni di disagio personale, sociale ed economico, comprese quelle che vivono clandestinamente nel nostro paese, ed ai loro nati riconosciuti o non riconosciuti (come da legge 2838/1928 richiamata dalla legge sulla riforma dell'assistenza n.328/2000).

Più in generale, le ricadute per la salute dei bambini e degli adolescenti sarebbero gravissime compromettendo il loro diritto fondamentale alla salute anche con ripercussioni future, e creando le condizioni per favorire processi di esclusione ed invisibilità dei diritti sociali.

richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata, ovvero se lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-*bis*. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-*bis* del presente articolo nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.

5-*quater*. Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5-*ter* e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5-*bis*, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-*ter*, terzo e ultimo periodo.

5-*quinquies*. Per i reati previsti ai commi 5-*ter*, primo periodo, e 5-*quater* si procede con rito direttissimo ed è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto»;

l) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

«Art. 14-*bis*. - (*Fondo rimpatri*) - 1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-*ter*, nonché i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalità del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-*ter*, è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso

Tale norma costituirebbe dunque una gravissima violazione del diritto di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare dei servizi sanitari riconosciuto a tutti i minorenni, senza discriminazioni, dagli artt. 2 e 24 CRC.

di soggiorno»;

m) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: «né le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico,» sono inserite le seguenti: «che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,»;

n) all'articolo 22, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«*11-bis.* Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il *master* universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro»;

o) all'articolo 27, dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

«*1-ter.* Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere *a)*, *c)* e *g)*, è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall'articolo 5-*bis*. La comunicazione è presentata con modalità informatiche allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al

datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.

1-quater. Le disposizioni di cui al comma *1-ter* si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria»;

p) all'articolo 29, dopo il comma *1-bis* è inserito il seguente:

«*1-ter.* Non è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere *a)* e *d)* del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale»;

q) all'articolo 29, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, è consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore»;

r) all'articolo 29, il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta»;

s) all'articolo 32:

1) al comma 1, le parole: «e ai minori comunque affidati» sono sostituite dalle seguenti: «e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati»;

2) al comma 1-bis, dopo le parole: «ai minori stranieri non accompagnati» sono inserite le seguenti: «, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio

**1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela,»;
t) all'articolo 35, il comma 5 è abrogato.**

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera o) del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Proposte

Eliminare la disposizione di cui alle lettere f) e t) per violazione dei diritti fondamentali della persona indipendentemente dallo *status* giuridico, in palese contrasto con l'art. 3 Cost_ e per violazione dei diritti alla registrazione alla nascita e alla salute riconosciuti a tutti i minori senza discriminazioni in base agli artt. 2, 7 e 24 CRC.

Eliminare le lettere s) per palese contrasto con il principio di non discriminazione tra i minorenni stranieri, di cui all' art. 3 Cost. e art. 2 CRC.

Riconsiderare l'emendamento 12.0.300 - presentato al Senato e respinto - che intende introdurre, tra le modifiche al Testo unico, l'art. 35 bis, il quale riconoscerebbe il diritto alla salute ai minorenni stranieri anche se irregolari, attraverso la possibilità di accedere alle prestazioni pediatriche di base "urgenti e continuative", in ospedale e sul territorio, nei consultori, anche attraverso la continuità delle cure garantita dall'assistenza pediatrica di base, con l'iscrizione in deroga ai Pediatri di Famiglia e a prescindere dalla condizione di regolarità del soggiorno, dalla residenza anagrafica e dall'iscrizione al Servizio sanitario nazionale".

Art. 47.

(Accordo di integrazione per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno)

1. Dopo l'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - (Accordo di integrazione). - 1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione

Osservazioni

L'articolo 47 aggiunge l'articolo 4 bis al TU Dlgs 286/98, istituendo i cosiddetti «accordi di integrazione con lo scopo di "promuovere la convivenza dei cittadini italiani con quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione"».

La disposizione intende promuovere la convivenza tra italiani e stranieri ma non stabilisce modalità partecipative né nella definizione dei contenuti dell'accordo, né tantomeno nella individuazione degli obiettivi da raggiungere e nelle modalità di esecuzione, rimandando ad un futuro Regolamento governativo la definizione dei criteri e delle modalità per la sottoscrizione.

Inoltre prevede che la perdita dei crediti, di per sé, comporti la perdita del permesso di soggiorno, senza che rilevino le cause di tale perdita o si tenga conto di altri elementi di particolare importanza, come l'esistenza di figli.

Infine la disposizione, nel novero delle eccezioni alla revocabilità del permesso di soggiorno per perdita integrale dei crediti, non include i permessi di soggiorno rilasciati a minorenni stranieri non accompagnati.

sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare».

Proposte:

Si propone di eliminare la disposizione; qualora fosse mantenuta prevedere che nel novero delle eccezioni siano inserite le tipologie di permessi di soggiorno per minorenni stranieri non accompagnati, qui non espressamente richiamati.

Art. 53.
(Rimpatrio assistito di minore cittadino dell'Unione europea)

1. Nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per le politiche migratorie, le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui all'articolo 33, comma 2-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano ai minori cittadini dell'Unione europea non accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la prostituzione, quando sia necessario nell'interesse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

Osservazioni

L'articolo prevede l'estensione della sfera di applicazione dell'art. 33, comma 2 bis, Dlgs 286/98 relativa al rimpatrio assistito per i minorenni stranieri non accompagnati, anche ai minorenni non accompagnati cittadini dell'Unione Europea che esercitano la prostituzione, con l'attribuzione del potere decisorio al Comitato per i Minori stranieri.

Tale disposizione non prevede l'adozione di garanzie per cui il rimpatrio sia realmente adottato nell'interesse del minorenne. In particolare non recepisce le raccomandazioni del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, contenute nel Commento generale n°6 che esorta gli Stati a tener conto, nelle decisioni relative ai rimpatri, *in primis* della necessità di rintracciare i familiari

per favorire il ricongiungimento familiare e, tra le altre, di ascoltare l'opinione del minore in merito, di considerare le condizioni socio economiche che il minore dovrà affrontare al rientro nel paese di origine, nonché la disponibilità di assistenza che troverà al ritorno.

Pertanto la disposizione contrasterebbe con il dettato della CRC, in particolare con gli articoli 3,9,12.

Infine, da un punto di vista procedurale, la disposizione contrasterebbe con il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003, in particolare con l'art. 8 che attribuisca la competenza decisoria in materia di responsabilità genitoriale (che include anche il "ritorno del minore nei casi di trasferimento illecito o mancato rientro") ad un'autorità giurisdizionale, individuata, in via generale, nell'autorità giurisdizionale dello stato di residenza abituale del minore, da valutarsi caso per caso.

Proposte

Per la mancanza di chiare e puntuali indicazioni relative alle garanzie da apprestare al minore affinché il rimpatrio sia effettivamente conforme al suo superiore interesse, come richiesto in particolare dal Comitato Onu sui diritti dell'infanzia, e vista la non conformità della disposizione alla normativa comunitaria non derogabile da parte della normativa italiana (di rango ordinario), si propone di eliminare la stessa in quanto approssimativa ed illegittima.